

CRITERI E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI GESTIONE E CURA DEGLI ESEMPLARI ARBOREI MONUMENTALI TUTELATI AI SENSI DELLA L.R. N. 2/1977 E DELLA LEGGE. N. 10/2013.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 Sono oggetto di intervento gli esemplari arborei tutelati a livello regionale, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 e gli esemplari riconosciuti come Alberi Monumentali d'Italia (AMI) tutelati a livello nazionale, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 10/2013 che si trovano sia in ambito pubblico che privato.

2. BENEFICIARI

- 2.1 I beneficiari dei contributi degli alberi tutelati a livello regionale, ai sensi della L.R. n. 2/1977 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco", sono gli Enti pubblici ai quali è affidata la tutela, così come individuati dai singoli Decreti del Presidente della Giunta regionale di apposizione del vincolo.
- 2.2 I beneficiari dei contributi degli alberi tutelati a livello nazionale, ai sensi della Legge n. 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" e del Decreto interministeriale 23 ottobre 2014, sono gli Enti pubblici ai quali è affidata la tutela.

3. BANDO DI CONCESSIONE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E RELATIVE TEMPISTICHE

- 3.1 La Regione Emilia-Romagna, Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane è il soggetto competente che curerà l'approvazione di uno specifico bando regionale e la relativa istruttoria delle domande di contributo presentate dagli Enti pubblici ai quali è affidata la tutela degli alberi monumentali.

Le attività relative alla concessione dei contributi prevedono le seguenti tempistiche:

ATTIVITA'	SCADENZA
Approvazione e pubblicazione del bando regionale per la concessione del contributo	Entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello di contributo
Presentazione della domanda di contributo	entro il 15 giugno dell'anno precedente a quello di contributo
Approvazione della graduatoria	entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di contributo
Scadenza realizzazione degli interventi	entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce l'impegno contabile comunicato dalla Regione

Presentazione della documentazione per la rendicontazione delle spese	entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della realizzazione degli interventi
--	--

4. TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI E QUALIFICHE RICHIESTE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 4.1 L'assoggettamento alla tutela degli alberi monumentali ha carattere permanente e comporta l'intangibilità degli esemplari arborei protetti e, più specificatamente, sono fatti salvi esclusivamente gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e sanitario degli stessi e solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere obbligatorio vincolante del Settore Fitosanitario regionale e Difesa delle produzioni per gli alberi monumentali tutelati a livello regionale (art. 6, L.R. n. 2/1977) e previo parere/comunicazione del Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Forestale per gli alberi tutelati a livello nazionale (art. 7, Legge n. 10/2013).
- 4.2 Pertanto, gli interventi ritenuti ammissibili riguardano esclusivamente il mantenimento delle condizioni di salute dell'esemplare tutelato, il miglioramento della funzionalità fisiologica, la tutela della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), le indagini sullo stato di salute (analisi visive, perizie fitopatologiche, tomografie, prove di stabilità e altre indagini strumentali), nonché gli interventi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità.
- 4.3 Gli interventi di abbattimento e di rimozione degli alberi tutelati non sono soggetti a contributo.
- 4.4 Per tutti gli interventi ammessi a contributo dovrà essere obbligatoriamente prevista la realizzazione e la relativa posa in opera dei cartelli segnaletici conformi al "*Manuale di immagine coordinata degli alberi protetti dell'Emilia-Romagna*" (approvato con la Determinazione dirigenziale n. 17802 del 28/09/2021), laddove non già esistenti.
- 4.5 Gli interventi finanziati devono essere comprensivi dello smaltimento del materiale di risulta. In caso di potatura e di rimonda del secco, laddove le condizioni ed il contesto lo permettano, il materiale legnoso derivante da questi interventi dovrà essere lasciato in loco o, in alternativa, dovrà essere prevista la sua cippatura e la successiva distribuzione sul terreno.
- 4.6 Nello specifico, le tipologie ammissibili a contributo sono le seguenti:
- a) indagini e perizie diagnostiche, fitopatologiche o di stabilità: VTA, tomografie, prove di trazione e altre indagini strumentali per la valutazione della stabilità bio-meccanica e morfo-strutturale dell'esemplare arboreo tutelato, anche se effettuate propedeuticamente alla candidatura dell'intervento;
 - b) interventi di arboricoltura quali la rimonda del secco, la potatura della chioma o la rifilatura dei monconi di branche spezzate, malate o pericolose;
 - c) trattamenti di miglioramento delle condizioni del suolo e dell'apparato radicale: concimazioni, scopertura del sito di radicazione attraverso l'utilizzo di Air Spade, stesura di terriccio o ammendanti, posa di pacciamatura organica, inoculo di microrganismi e sostanze biologiche, eliminazione di ristagni idrici;
 - d) posa in opera, sostituzione o manutenzione di consolidamenti o di sistemi di ancoraggio;

- e) interventi di difesa fitosanitaria;
- f) posa in opera di steccati e/o recinzioni a delimitazione della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) per impedire il calpestio e la compattazione del suolo sotto la chioma;
- g) realizzazione di percorsi e passerelle o pavimenti aerati per la salvaguardia e la tutela della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) e del sito di radicazione;
- h) posa in opera di cartelli didattici e segnaletici conformi alle indicazioni della linea grafica regionale e nazionale;
- i) ogni altro intervento, diretto o indiretto, avente per obiettivo la conservazione o il miglioramento delle condizioni vegetative e strutturali dell'albero.

Con riferimento agli interventi sopra indicati, si specifica che la Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) è un'area fisica di rispetto ben delineata, atta a tutelare la zona dell'apparato radicale e a garantire vitalità e stabilità strutturale all'albero.

Indipendentemente dalla specie, per gli alberi monumentali tutelati, la ZPA non potrà essere inferiore ad un'area di raggio pari a 10 metri, partendo dall'esterno del fusto dell'albero, ad eccezione delle situazioni in cui il contesto esistente sia già compromesso.

- 4.6 Tutte le tipologie di intervento, ad eccezione delle lettere h), devono derivare dalle prescrizioni contenute nelle valutazioni fitopatologiche e di stabilità dell'albero oggetto di tutela redatte e firmate da un tecnico di comprovata esperienza nel campo dell'arboricoltura ornamentale e forestale e nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tale attività.
- 4.7 Gli operatori autorizzati ad operare sugli esemplari monumentali tutelati devono essere provvisti di certificazioni professionali quali ETT (European Tree Technician), ETW (European Tree Worker) o VetCert (Certified Veteran Tree Specialist).

5. DOMANDA DI CONTRIBUTO, CONTENUTI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI SINGOLI INTERVENTI

- 5.1 Per poter accedere ai contributi regionali è necessario presentare, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
 - a) domanda di contributo compilata secondo il modello di cui all'Allegato A;
 - b) analisi fitopatologica e bio-meccanica degli esemplari arborei oggetto di intervento che illustri le motivazioni, gli obiettivi e la tempistica degli interventi in maniera dettagliata, completa di scheda di analisi visiva (VTA) e documentazione fotografica, redatta e firmata da un tecnico di comprovata esperienza nel campo dell'arboricoltura ornamentale e forestale e nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tale attività, dalla quale derivi l'effettiva necessità dell'intervento e solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative;
 - c) preventivo della ditta specializzata individuata sulla base di un'indagine di mercato effettuata dall'Ente titolare della tutela che eseguirà gli interventi; il preventivo dovrà quantificare analiticamente i costi delle diverse attività comprensive di oneri e di IVA;

- d) certificazione professionale ETT (European Tree Technician), ETW (European Tree Worker) o VetCert (Certified Veteran Tree Specialist) degli operatori che effettueranno gli interventi;
- e) consenso all'esecuzione degli interventi previsti sottoscritto dal soggetto proprietario dell'albero o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'Ente gestore che ne certifichi il suo consenso.

Per quanto concerne il punto c), eventuali modifiche di affidamento della ditta individuata potranno essere comunicate dal soggetto beneficiario al Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello di contributo.

5.2 Inoltre, la richiesta dovrà contenere:

- f) per gli Alberi Monumentali d'Italia tutelati a livello nazionale (art. 7, L. n. 10/2013): il parere o la comunicazione di cui alla Circolare ministeriale n. 461 del 05/03/2020 adottata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (in applicazione dell'art. 7 della Legge n. 10/2013 e degli artt. 9, 11 e 13 del Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 e da sue successive future modifiche ed integrazioni).

Qualora le domande di contributo siano relative a più esemplari tutelati, sarà necessario fornire le informazioni di dettaglio di cui sopra per ciascuno di essi.

Il parere del Ministero di cui al precedente punto 5.2, lettera f) potrà essere integrato alla documentazione richiesta entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello di contributo.

5.3 Per quanto concerne gli alberi monumentali tutelati a livello regionale (art. 6, L.R. n. 2/1977) sarà cura del Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane acquisire il parere del Settore Fitosanitario regionale e Difesa delle produzioni.

5.4 Nel caso in cui si presentasse la necessità di modificare gli interventi già presentati motivati da nuove esigenze di cura e gestione degli esemplari arborei che siano attestati da una più recente analisi fitopatologica e bio-meccanica, l'Ente al quale è affidata la tutela potrà presentare una richiesta di variante presentando tutta la documentazione aggiornata prevista ai precedenti punti 5.1 e 5.2; il Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo Zone montane valuterà se accogliere o respingere la richiesta di variante.

5.5 I Piani di gestione pluriennali sono disciplinati al successivo punto 7 "Il Piano di gestione pluriennale, domanda di contributo, contenuti e criteri di ammissibilità".

6. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

6.1 La richiesta di contributo redatta utilizzando il modello di domanda di cui all'Allegato A deve contenere tutti gli elementi di cui al precedente punto 5. Tale domanda deve essere firmata digitalmente o, in assenza di tale possibilità, sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante dell'Ente al quale è affidata la tutela dell'albero ed è trasmessa, allegando documento di identità valido, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata, alla Regione Emilia-Romagna, Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane.

6.2 Il termine per la presentazione delle domande è fissata al **15 giugno** dell'anno precedente a quella di concessione del relativo finanziamento.

- 6.3 Il Settore competente può riaprire i termini del bando regionale qualora, una volta espletata l'istruttoria delle candidature, risultino disponibili ulteriori risorse economiche per l'annualità di riferimento, rispettando, comunque, i termini fissati per l'approvazione della graduatoria.
- 6.4 Una volta approvata la graduatoria, nel caso in cui risultassero disponibili ulteriori risorse economiche per l'annualità di riferimento, sarà possibile, con atto del Responsabile del Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane, scorrere la stessa fino ad esaurimento delle disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio.

7. IL PIANO DI GESTIONE PLURIENNALE, DOMANDA DI CONTRIBUTO, CONTENUTI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

- 7.1 Oltre agli interventi singoli, al fine di conferire un carattere di continuità alla gestione degli esemplari arborei tutelati è possibile presentare uno specifico Piano di gestione pluriennale degli interventi che si intendono effettuare successivamente al primo intervento oggetto di contributo, in quanto la cura di un albero in fase di maturità o di senescenza deve essere costante, puntuale e calibrata sulle capacità di adattamento alle variazioni dello stesso.

Il Piano di gestione ha il compito di definire, in modo coordinato e coerente nel tempo, gli interventi atti a perseguire gli obiettivi di conservazione e di miglioramento delle condizioni di vita dell'albero, di sicurezza pubblica, ma anche di un efficiente uso delle risorse economiche a disposizione.

- 7.2 Il Piano deve avere durata variabile tra i 3 e i 5 anni e, oltre alla documentazione obbligatoria prevista al punto 5 "Domanda di contributo, contenuti e criteri di ammissibilità dei singoli interventi", deve possedere i seguenti elementi imprescindibili:
- a) descrizione dettagliata di tutti gli interventi di cura da compiersi nell'arco della sua vigenza;
 - b) tempistica di realizzazione degli stessi attraverso un adeguato cronoprogramma che evidenzia gli interventi da sostenere per ogni anno del Piano di gestione e la relativa corrispondente quantificazione economica;
 - c) atto di approvazione del Piano di gestione da parte dell'Ente al quale è affidata la tutela.
- 7.3 Il Piano di gestione pluriennale deve essere redatto e firmato da un tecnico di comprovata esperienza nel campo dell'arboricoltura ornamentale e forestale e nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tale attività. La domanda di contributo dovrà essere compilata secondo il modello di cui all'Allegato A e dovrà allegare la documentazione obbligatoria di cui ai precedenti punti 5 e 7.2; in mancanza anche solo di uno di tali elementi, il Piano di gestione sarà ritenuto non ammissibile.
- 7.4 Per gli anni successivi alla prima annualità, l'Ente al quale è affidata la tutela dovrà formalizzare ogni anno la richiesta di contributo alla Regione Emilia-Romagna, Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo Zone montane entro i termini di scadenza del relativo bando annuale; la domanda di contributo dovrà essere compilata secondo il modello di cui all'Allegato A.
- 7.5 Nel caso in cui gli interventi previsti dal Piano di gestione dovessero cambiare in base a nuove esigenze di cura e gestione degli esemplari arborei attestate da una più recente analisi fitopatologica e bio-meccanica, l'Ente al quale è affidata la tutela potrà

presentare la richiesta di variante del Piano di gestione con l'indicazione dei nuovi interventi e con la seguente documentazione:

- a) domanda aggiornata di contributo compilata secondo il modello di cui all'Allegato A;
 - b) nuova analisi fitopatologica e bio-meccanica dell'albero o degli alberi sottoposti ad intervento, completa di scheda di analisi visiva (VTA) che illustri le motivazioni, gli obiettivi e la tempistica dei nuovi interventi in maniera dettagliata corredata da immagini fotografiche e da quant'altro ritenuto necessario ad illustrare efficacemente le nuove proposte di intervento, redatta da un tecnico di comprovata esperienza nel campo dell'arboricoltura ornamentale e forestale, completa di schede di analisi visiva e documentazione fotografica;
 - c) descrizione dettagliata aggiornata di tutti gli interventi di cura da compiersi nell'arco della sua vigenza;
 - d) nuova tempistica di realizzazione degli stessi attraverso un cronoprogramma aggiornato che evidenzia gli interventi da sostenere per ogni anno del Piano di gestione e la relativa corrispondente quantificazione economica;
 - e) nuovo atto di approvazione del Piano di gestione da parte dell'Ente al quale è affidata la tutela.
- 7.6 La richiesta di modifica al Piano di gestione dovrà essere inviata per gli alberi tutelati a livello regionale alla Regione Emilia-Romagna, Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo Zone montane, mentre per gli esemplari tutelati anche a livello nazionale (AMI) la richiesta va inoltrata contestualmente al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Forestale.
- 7.7 Il Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane valuterà con proprio atto se accogliere o respingere la richiesta di variante.

8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

- 8.1 La Regione, Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane verifica la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al contributo regionale, nonché la completezza della relativa domanda.

Qualora la domanda sia ritenuta incompleta, la Regione potrà richiedere le necessarie integrazioni entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello di contributo.

La mancata ottemperanza alle procedure regionali e ministeriali vigenti prevede l'esclusione all'accesso del finanziamento.

- 8.2 Gli interventi ammessi a finanziamento sono quelli indicati nella specifica graduatoria. Tali interventi sono finanziati al 100% in base all'ordine della graduatoria e ad esaurimento delle risorse disponibili. In riferimento all'annualità di contributo, l'importo massimo concedibile per intervento sul singolo esemplare arboreo è fissato in Euro 10.000,00 mentre, in caso di filare o gruppo di esemplari arborei, l'importo massimo concedibile è fissato in Euro 20.000,00 per ogni annualità di riferimento.
- 8.3 Le tipologie di intervento ritenute non ammissibili potranno essere stralciate e le spese ritenute eccessive rispetto ai prezzi di mercato, rilevati attraverso le indagini condotte per interventi analoghi potranno essere oggetto di rimodulazione e di una conseguente riduzione al fine del loro riallineamento.

- 8.4 La Regione Emilia-Romagna con determina dirigenziale del Responsabile del Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane provvederà ad approvare la graduatoria degli interventi ammessi a contributo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Nel caso in cui siano assegnate ulteriori risorse al pertinente capitolo di bilancio sarà possibile con determina dirigenziale dello stesso Responsabile di Settore provvedere allo scorrimento della graduatoria approvata.
- 8.5 I soggetti che hanno ricevuto finanziamenti da altre fonti a copertura degli interventi previsti dal bando e per le medesime finalità non possono beneficiare dei contributi per gli stessi esemplari arborei monumentali regionali tutelati.

9. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

- 9.1 Ai fini della formazione della graduatoria, la valutazione tecnica verrà effettuata sulla base delle analisi fitopatologiche e bio-meccaniche presentate e sulle istruttorie effettuate dal Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane.
- 9.2 Nello specifico, la valutazione tecnica si baserà sui seguenti parametri e la relativa attribuzione del punteggio avverrà così come indicato:

a) Necessità dell'intervento

Parametri	Punteggio		
	Alto	Medio	Basso
Pericolosità correlata alla presenza di rischio per beni e/o persone	10-6	5-3	0-2
Urgenza dell'intervento correlata alle condizioni vegetative e strutturali dell'albero monumentale tutelato	10-6	5-3	0-2

b) Contesto in cui si trova l'esemplare

Contesto	Punteggio
Viabilità (strade e piazze)	10
Parchi e giardini pubblici	7
Parchi, giardini e cortili privati	6
Rurale	5
Forestale	3

In caso di situazioni ibride si attribuisce il punteggio in base alla prevalenza della tipologia esaminata.

c) Valutazione complessiva della richiesta di intervento

	Punteggio				
	Ottimo	Discreto	Buono	Sufficiente	Non ammissibile
Valutazione complessiva	20-16	15-11	10-6	5-1	0

Ai fini della valutazione complessiva di cui al punto c) saranno valutati i seguenti parametri:

- a) complessità dell'intervento;
- b) qualità del progetto;
- c) predisposizione di un Piano di gestione;
- d) accessibilità all'albero;
- e) proprietà dell'area (pubblica o privata).

Ai fini della formazione della graduatoria verranno sommati i punteggi di cui ai punti a), b) e c).

- 9.3 Qualora, però, la valutazione complessiva di cui al punto c) risulti "non ammissibile", i punteggi di cui ai punti a) e b) non verranno conteggiati, in quanto la domanda di contributo è respinta.
- 9.4 A parità di punteggio sono prioritari gli interventi realizzati dagli Enti beneficiari sugli esemplari arborei tutelati ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 10/2013; in secondo luogo, a parità di punteggio, sarà data priorità all'Ente che nell'anno precedente non ha ricevuto nessun contributo e, infine, in terzo luogo vale l'importo minore concesso al soggetto beneficiario nell'anno precedente a quello di finanziamento.

10. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 10.1 Gli interventi devono essere realizzati **entro il 31 dicembre** dell'anno di concessione del finanziamento.
- 10.2 Nel caso in cui l'Ente non riesca a concludere i lavori entro tale data potrà inoltrare una richiesta motivata al Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane per posticipare la realizzazione degli interventi.
- 10.3 Il Responsabile del Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane potrà prorogare con proprio atto la conclusione degli interventi finanziati.

11. DISCIPLINA E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN DEROGA PER GLI INTERVENTI URGENTI PER REALE IMMINENTE PERICOLO A COSE E PERSONE

Caso 1

- 11.1 Al verificarsi di un reale imminente pericolo o di casi di improvvisa criticità tali da rendere necessario un intervento urgente per assicurare le condizioni di sicurezza e di pubblica incolumità, si procederà secondo i termini e le modalità sottoindicati.
- 11.2 Il Sindaco, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del T.U.E.L. al verificarsi dei casi sopra citati, adotta con atto motivato un provvedimento contingibile e urgente di intervento o di abbattimento, da trasmettere tempestivamente al Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane.
- 11.3 In tali casi il Comune è tenuto a:
- notificare immediatamente copia dell'Ordinanza al Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane e, nel caso in cui l'Ente al quale è affidata la tutela dell'albero monumentale non sia il Comune stesso, anche a tale soggetto pubblico;
 - il Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane potrà richiedere un'analisi fitopatologica e bio-meccanica dell'esemplare oggetto di intervento, completa di scheda di analisi visiva (VTA) e documentazione fotografica, redatta e firmata da un tecnico di comprovata esperienza nel campo dell'arboricoltura ornamentale e forestale e nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tale attività;
 - nel caso l'intervento urgente riguardi un esemplare tutelato a livello nazionale (art. 7, Legge n. 10/2013) deve essere applicato contestualmente il procedimento amministrativo indicato dalla Circolare ministeriale n. 461 del 05/03/2020 adottata dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Forestale (in applicazione dell'art. 7 della Legge n. 10/2013 e degli artt. 9, 11 e 13 del Decreto interministeriale 23 ottobre 2014);
 - inviare tempestivamente, al termine dell'intervento, la relazione tecnico-specialistica sull'esito dell'intervento, unitamente ad un'ideale documentazione fotografica, al Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane.

Caso 2

- 11.4 Nel caso in cui sussista la necessità di un intervento urgente per la salvaguardia, la cura e la sopravvivenza di un esemplare arboreo tutelato, da eseguirsi in tempi stretti, è possibile richiedere un contributo regionale.

Concessione dei contributi regionali

- 11.5 Sia gli interventi già eseguiti di cui al Caso 1, sia per quelli ancora da eseguire di cui al Caso 2 potranno essere soggetti a contributo in qualsiasi momento dell'anno, al di fuori dei termini e delle disposizioni previste dal bando regionale su richiesta dell'Ente a cui è posta in capo la tutela, che dovrà inviare al Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane:
- a) domanda di contributo compilata secondo il modello di cui all'Allegato A;
 - b) copia dell'Ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del T.U.E.L. per assicurare le condizioni di sicurezza e

pubblicata incolumità motivata dai risultati dell'analisi fitopatologica e bio-meccanica di cui al successivo punto c), limitatamente al Caso1;

- c) un'analisi fitopatologica e bio-meccanica dell'esemplare arboreo tutelato, completa di scheda di analisi visiva (VTA), che comprovi il reale imminente pericolo e l'urgenza non procrastinabile dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico di comprovata esperienza nel campo dell'arboricoltura ornamentale e forestale e nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tale attività dalla quale derivi l'effettiva necessità dell'intervento e solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative; limitatamente al Caso 1 sarà il Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane ad optare per un'eventuale richiesta di tale analisi;
- d) documentazione fotografica dalla quale si evince l'urgenza degli interventi da effettuare (situazione ex ante) o, nel Caso 1, anche la situazione ex-post;
- e) preventivo della ditta specializzata individuata sulla base di un'indagine di mercato effettuata dall'Ente titolare della tutela che eseguirà gli interventi; il preventivo dovrà quantificare analiticamente i costi delle diverse attività comprensive di oneri e di IVA; nel Caso 1 in cui l'intervento è già stato eseguito il preventivo viene sostituito dal consuntivo;
- f) certificazione professionale ETT (European Tree Technician), ETW (European Tree Worker) o VetCert (Certified Veteran Tree Specialist) degli operatori che hanno effettuato o che effettueranno gli interventi;
- g) consenso all'esecuzione degli interventi sottoscritto dal soggetto proprietario dell'albero o in alternativa una dichiarazione sostitutiva dell'Ente gestore che ne certifichi il suo consenso;
- h) per gli Alberi Monumentali d'Italia tutelati a livello nazionale (art. 7, L. n. 10/2013) il parere o la comunicazione previste dalla Circolare ministeriale n. 461 del 05/03/2020 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Forestale o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'Ente gestore che certifichi l'avvio della procedura prevista dalla suddetta Circolare.

11.6 Le domande saranno oggetto di istruttoria secondo l'ordine di arrivo e il Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane si esprimerà sull'ammissibilità della richiesta di contributo e sull'eventuale concessione del contributo con atto del dirigente del medesimo Settore.

11.7 Ai fini della rendicontazione e della liquidazione dell'intervento, l'Ente al quale è affidata la tutela invierà quanto previsto al punto 12) "Rendicontazione e liquidazione dei contributi".

11.8 Gli interventi di abbattimento e di rimozione degli alberi tutelati non sono soggetti a contributo.

11.9 Per tale tipologia di interventi potrà essere destinata una quota pari al massimo del 10% delle risorse stanziare sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale.

12. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

12.1 La rendicontazione giustificativa delle spese sostenute deve essere compilata secondo il modello di cui all'Allegato B e presentata **entro il 28 febbraio** dell'anno successivo a

quello di concessione del relativo contributo per tutti gli interventi ammessi a finanziamento.

- 12.2 Ai fini della liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo secondo la graduatoria approvata dalla Regione, il beneficiario dovrà inviare la seguente documentazione:
- a) domanda secondo il modello di cui all'Allegato B, con l'eventuale modulo IRES allegato (solo non esenti);
 - b) relazione tecnica specialistica di fine lavori unitamente ad una dichiarazione di conformità degli interventi effettuati sottoscritte dal tecnico che ha prescritto o realizzato gli interventi o il Piano di gestione pluriennale;
 - c) documentazione fotografica esaustiva ex ante ed ex post relativa agli esiti degli interventi effettuati;
 - d) rendicontazione delle spese sostenute contenente copia delle fatture delle indagini e dei lavori eseguiti da cui si evincano, in maniera precisa, i costi degli interventi effettuati.
- 12.3 A tal fine si precisa che non saranno ammessi a liquidazione i costi relativi agli interventi che risultassero difformi da quelli approvati dalla graduatoria regionale.
- 12.4 Nel caso in cui l'intervento finanziato non sia stato realizzato o non sia conforme ai criteri disciplinati con questa Direttiva o a quanto approvato dalla graduatoria regionale, è prevista la revoca, integrale o parziale, del contributo concesso.
- 12.5 Sia in fase di istruttoria della graduatoria, che in fase di liquidazione delle spese, la Regione Emilia-Romagna, Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane potrà effettuare verifiche in loco.